



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 – AUTOTRASPORTO PERSONE. TRASPORTO REGIONALE AEREO E MARITTIMO

Imposizione di Obbligo di Servizio Pubblico (OSP), ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, all'impresa: Etna Trasporti S.p.A., delle autolinee "Modica-Pozzallo-Ispica-Modica-Ragusa", "Santa Croce Camerina-Donnalucata-Scicli-Modica-Ragusa", già disimpegnata dall'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito dalla L. Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2;
- Visto** il D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;
- Visto** il D. lgs 11 settembre 2000 n. 296 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana*, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;
- Visto** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
- Viste** la Comunicazione e la Decisione della Commissione Europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinare imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2021/L7);
- Visto** il Regolamento UE n. 1370/2007
- Visto** il D.P. Reg. n. 451 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2023, n. 87, all'Arch. Salvatore Lizzio, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti per la durata di anni due;
- Visto** il D.D.G. n. 1908 del 5 settembre 2024 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, conferisce, in proroga, all'arch. Carmelo Ricciardo l'incarico di dirigente della struttura Servizio 1 – Autotras-

porto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dal 4 settembre 2024 e fino al 31.dicembre 2024, con i poteri derivanti dall'art. 8, della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;

- Visto** il D.D.G. 2326 del 12.8.2022 di imposizione di obbligo di servizio pubblico, con il quale i servizi dell’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., già in affidamento provvisorio ai sensi della l.r. 19 del 22.12.2005 costituiscono servizi d’interesse economico generale e sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico, con compensazione finanziaria, secondo le modalità di cui all’art. 5 c. 5 del Regolamento UE 1370/2007;
- Tenuto conto** che per temporanea indisponibilità di un congruo numero di autobus, che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, l’Azienda Siciliana Trasporti non è in grado di disimpegnare l’intero programma d’esercizio previsto dal D.D.G. n. 2326/2022;
- Tenuto conto** che l’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. ha avviato le procedure di gara per l’acquisizione di autobus a noleggio da utilizzare nelle autolinee sulle quali si sono manifestati i disservizi;
- Tenuto conto** che con nota prot. 1092/DG del 13 settembre 2024 l’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., nelle more della definizione delle procedure di gara chiede che le corse scolastiche di alcune autolinee, congiuntamente individuate con il Dipartimento, vengano affidate ad altre imprese di trasporto pubblico locale;
- Tenuto conto** che, nel corso della riunione del 16 settembre 2024, congiuntamente con i rappresentanti di Azienda Siciliana Trasporti e alcuni rappresentanti delle aziende che disimpegnano i servizi di TPL Extraurbano regionali, si è manifestata la necessità di affidare temporaneamente l’intero programma d’esercizio delle autolinee interessate dalle corse scolastiche individuate, per non arrecare danni all’utenza che si vedrebbe costretta a usufruire di due vettori diversi per il medesimo collegamento e perché comporterebbe l’utilizzo parziale di autobus che invece potrebbero essere impiegati per il disimpegno dell’intera autolinea, con incremento dei costi complessivi per il disimpegno dell’intera autolinea;
- Considerata,** a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, la necessità di garantirne la urgente esecuzione delle tratte che l’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. non riesce a garantire;
- Visto** l’art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007 che prevede che *“L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”*;
- Considerato,** inoltre, che l’Amministrazione regionale ha indetto la gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ivi inclusi parte dei collegamenti sopra richiamati;
- Considerato** che, con D.D.G. n. 1844 del 29 agosto 2024 tutti gli atti impositivi di obbligo di servizio pubblico sono stati prorogati al 31 marzo 2025;
- Ritenuto** pertanto, di adottare i provvedimenti di emergenza, assentiti dal citato art. 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con

compensa-zione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma che Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. non riesce a garantire;

Vista la nota dell'azienda Etna Trasporti S.p.A. del 17 settembre 2024 con la quale si rende disponibile all'effettuazione dell'autolinee extraurbane "Modica-Pozzallo-Ispica-Modica-Ragusa", "Santa Croce Camerina-Donnalucata-Scicli-Modica-Ragusa", già disimpegnata dall'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., a seguito imposizione di obbligo di servizio pubblico con D.D.G. n. 2326/2022 e D.D.G. n. 1844 del 29 agosto 2024;

Tenuto conto che all'impresa Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. è erogato un corrispettivo, per l'anno 2024, comprensivo di IVA e adeguamento ISTAT, di €uro 22.741.080,60 per un monte chilometrico complessivo di km 15.680.603,9 e pertanto pari a un costo di 1,45 €/km;

Tutto quanto sopra premesso

D E C R E T A

Art.1 Il DDG 2012 del 17 settembre 2024, è annullato.

Art.2 L'azienda Siciliana Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, via Caduti senza Croce n. 28 Codice fiscale: 00110790821, con decorrenza il giorno successivo alla data del presente decreto, è temporaneamente esonerata dall'obbligo di servizio pubblico, imposto con D.D.G. n. 2326/2022 e D.D.G. n. 1844 del 29 agosto 2024, per la durata di trenta giorni, per le seguenti autolinee: "Modica-Pozzallo-Ispica-Modica-Ragusa", "Santa Croce Camerina-Donnalucata-Scicli-Modica-Ragusa".

Art. 3 Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma, extraurbani regionali sopra elencati costituiscono servizi d'interesse economico generale e sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico, con compensazione finanziaria, secondo le modalità appresso indicate:

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007, alla impresa: Etna Trasporti S.p.A. con sede a Catania (CT) via San Giuseppe la Rena, n. 86/A, Codice fiscale: 00121700876 a provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto sopra individuati, e riportati negli allegati "A" e "C", dell'imposizione di obbligo di servizio pubblico con D.D.G. n. 2326/2022 e D.D.G. n. 1844 del 29 agosto 2024, per un periodo di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo al presente decreto.

Per nessuna ragione i suddetti servizi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 15 giugno 1990, n. 146 e ss. mm. ed integrazioni.

In relazione alla modifica dei flussi di traffico, l'impresa, previa comunicazione alla Amministrazione, può apportare modifiche, anche in diminuzione, al numero delle corse previste nel Programma di Esercizio di cui all'Allegato A entro il limite del 3% del monte chilometrico annuo complessivo riportato nel riepilogo dell'allegato "A", ad invarianza di compensazione finanziaria. È esclusa in ogni caso la rivalutazione del corrispettivo contrattuale in relazione all'eventuale aumento del volume chilometrico di servizi sviluppati. Non possono costituire oggetto di riduzione i collegamenti previsti nel Programma di Esercizio già costituiti da una sola coppia di corse.

È fatto altresì divieto all'impresa di modificare il percorso delle linee che costituiscono il P.E., salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione, e limitatamente al loro perdurare.

Le suddette modifiche sono soggette agli oneri di informazione preventiva all'utenza.

Medesima facoltà di modifica è attribuita all'Amministrazione che potrà richiedere anche la implementazione dei servizi entro il citato limite percentuale, senza ulteriori oneri finanziari a proprio carico.

In presenza di utenza scolastica titolare di abbonamento, in soprannumero rispetto alla capacità dei mezzi indicati nell'Allegato B per l'espletamento delle corse previste nel P. E., l'impresa è obbligata ad impegnare sulle medesime corse tutti gli autobus aggiuntivi necessari per garantire il trasporto di tali passeggeri.

Nei servizi di linea extraurbani è fatto divieto di trasportare passeggeri in piedi, se non espressamente autorizzati.

Tale trasporto potrà essere eccezionalmente autorizzato a carattere temporaneo, su richiesta dell'impresa e nel rispetto della Circolare Assessore al Turismo, Sport e Trasporti n. 2360/105 del 19/10/1998.

Per eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, l'impresa può sospendere o ridurre temporaneamente i servizi onerati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.

In caso di scioperi, i servizi devono essere erogati con le modalità e quantità minime stabilite dalla legge n. 146/1990 e ss. mm. e ii e dagli accordi nazionali, e vanno, comunque, comunicati all'Amministrazione e riportati nella Carta dei servizi.

In tutti i casi sopra citati l'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

L'impresa è tenuta ad effettuare i servizi nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori di qualità:

- regolarità e puntualità del servizio;
- informazioni all'utenza e trasparenza
- accessibilità commerciale;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle PMR in caso di fruizione di finanziamenti ai sensi dei D.M. 345/2016, 25/2017 e 223/2020. In tal caso la Carta dei servizi dovrà esplicitare le modalità specifiche di utilizzo da parte delle PMR dei servizi di linea onerati).

L'impresa dovrà elaborare la Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss. mm. e ii., provvedendo alla sua pubblicazione e diffusione, e dandone formale comunicazione all'Amministrazione. Eventuali modifiche alla carta dei servizi dovranno essere comunicate all'utenza ed all'Amministrazione con le stesse modalità.

In particolare l'impresa è obbligata a:

- garantire il libero accesso ai servizi e senza discriminazioni ai passeggeri,
- provvedere alla divulgazione tramite il proprio sito internet delle linee di collegamento extraurbano da essa esercite, dando chiara comunicazione dei percorsi e delle fermate, degli orari di svolgimento, delle frequenze e della periodicità di svolgimento.
- provvedere, a propria cura ed onere finanziario, a posizionare lungo il percorso autorizzato le tabelle indicative delle fermate assentite che dovranno riportare chiaramente i dati identificativi dell'autolinea, delle frequenze, degli orari e della periodicità;
- informare in tempo reale, attraverso il proprio sito internet, ed anche mediante avvisi affissi nelle biglietterie e nelle tabelle indicative e, ove possibile, attraverso comunicazioni dirette, i passeggeri di tutte le variazioni dei servizi determinate anche da cause non imputabili all'impresa (es.: scioperi programmati, deviazioni di percorso per chiusure al traffico di strade od altro, spostamenti temporanei di fermate etc. ...).

Eventuali modifiche degli orari, debitamente motivate, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

Unicamente con riferimento alle *corse feriali esercitate in periodo scolastico* l'impresa potrà attivare variazioni d'orario comprese entro i 30 minuti, di cui dovrà dare comunicazione preventiva all'utenza, con le modalità sopra descritte, almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore ed all'Amministrazione, salvo casi di urgenza, esplicitando le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza.

- L'impresa è altresì obbligata all'applicazione all'utenza delle tariffe dei titoli di viaggio stabilite con Decreto dell'Assessore regionale ai Trasporti ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
- L'impresa è obbligata ad impiegare, con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e della normativa di settore, tutte le unità lavorative necessarie, comprese le sostituzioni, ed i mezzi di trasporto occorrenti per garantire il completo e regolare totale disimpegno delle linee onerate nel pieno rispetto dei programmi di esercizio riportati negli Allegati A e C.

A tal fine essa dovrà utilizzare e possedere, in base a valido titolo giuridico, i mezzi di trasporto, costituenti il relativo parco rotabile ritenuto funzionale al corretto espletamento del servizio, e comprensivi anche delle unità di riserva occorrenti.

Tali mezzi non possono essere distolti dai servizi di linea onerati, oggetto della presente imposizione ed adibiti ad altro uso.

I mezzi dovranno essere dotati, altresì, di tabelle indicatrici del percorso di andata e di ritorno di tipo elettronico, ovvero di tabelle a stampa recanti tale indicazione, da posizionare al cruscotto e ben visibili dall'esterno.

È fatto specificamente onere all'impresa di garantire:

- a) la revisione periodica dei veicoli in dotazione in base alla vigente normativa,
- b) la manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrente per la piena funzionalità del parco veicoli e per il confort e la qualità dei servizi per i passeggeri,

Nel rispetto del C.C.N.L. del settore degli autoferrotranvieri, l'impresa ha facoltà di apportare variazioni alla consistenza del personale dipendente ed ha facoltà di variare la consistenza del parco rotabile.

La eventuale sostituzione dei mezzi, con caratteristiche dimensionali coerenti con quelle dei mezzi individuati nell'Allegato B, è subordinata al rilascio da parte dell'Amministrazione di specifico Nulla Osta, previa effettuazione delle verifiche di cui all'art. 5 del DPR n. 753/1980 e ss.mm. I mezzi proposti in sostituzione dovranno avere comunque anzianità di immatricolazione inferiore a quella degli autobus da sostituirsi.

Tutte le modifiche concernenti il numero dei mezzi di trasporto o del personale non possono compromettere il corretto e regolare espletamento dei servizi di pubblico trasporto oggetto del presente contratto.

È facoltà dell'Amministrazione procedere alla verifica della composizione del parco rotabile e del suo stato di efficienza.

Art. 4

Per lo svolgimento dei servizi sopra menzionati, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, è riconosciuta la compensazione finanziaria nella misura massima di 1,45 €/km. comprensivo di IVA al 10%.

Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dalla Azienda nello svolgimento del servizio, nonché del margine di utile ragionevole da riconoscersi.

Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente al presente affidamento) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività onerate costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della impresa che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione di cui al presente articolo, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile.

L'importo della compensazione sopra indicata è immutabile anche in caso di aumento del numero delle corse, mentre sarà proporzionalmente ridotto in dipendenza di riduzioni delle corse e delle relative percorrenze chilometriche eccedenti il limite di flessibilità del 3% annuo previsto dal precedente art. 2.

Alla impresa esecutrice è altresì attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti della compensazione dovuta, l'impresa può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel presente Contratto.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370, è fatto obbligo alla Impesa di adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinte le componenti reddituali afferenti ai servizi di trasporto pubblico oggetto dell'affidamento rispetto alle altre gestioni economiche, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, ai fini anche della oggettività e trasparenza dei parametri di calcolo utilizzati.

Art. 5

L'impresa è onerata:

- a) ad esercire i servizi in conformità alle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D.M. dei trasporti 23 febbraio 1999, n. 88;
- b) a dotarsi del gestore dei trasporti ai sensi del Regolamento comunitario UE 1071/2009;
- c) a riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e, laddove in vigore, dai contratti di 2° livello e ad assolvere ai correlati obblighi contributivi e previdenziali;
- d) a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sia della sua sede legale che del proprio assetto societario;

L'impresa è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto sopra specificato secondo la diligenza professionale. A tal fine è obbligo dell'impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'impresa è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse all'esecuzione del presente contratto.

È fatto obbligo all'impresa di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'esercizio del contratto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.

L'impresa, altresì, si obbliga a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti e/o subfornitori.

L'impresa dovrà provvedere, con effetti dalla data di notifica del presente provvedimento, alla immediata stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto e dagli obblighi con il medesimo assunti, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e/o impianti, nonché di polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati. Parimenti l'impresa dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

A garanzia degli obblighi discendenti dal presente provvedimento l'impresa è onerata a costituire cauzione, mediante fideiussione assicurativa o bancaria pari al 10% della compensazione finanziaria complessiva prevista, con previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c., e attribuzione alla Amministrazione della facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

La citata garanzia dovrà comprendere anche la ripetizione della eventuale sovra compensazione finanziaria, accertata alla fine del periodo regolatorio, qualora di importo eccedente rispetto al saldo da erogarsi all'impresa.

La polizza cauzionale sarà svincolata dall'Amministrazione con dichiarazione liberatoria alla cessazione dell'onere impositivo, dopo che avrà accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento degli obblighi in carico all'impresa e la non sussistenza di sovra compensazioni eccedenti la quota del saldo della compensazione da erogarsi.

Art. 6

L'Amministrazione ha facoltà di verificare in qualunque momento e con qualsivoglia modalità, anche a mezzo di soggetti terzi incaricati ed altre Autorità, il rispetto del programma di esercizio, degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi e dei restanti obblighi richiamati nel presente atto.

Ai presenti fini l'impresa dovrà consentire, in qualunque momento, l'accesso del personale del dipartimento infrastrutture e trasporti ai mezzi ed alla pertinente documentazione tecnico, amministrativa e contabile detenuta presso gli uffici;

Gli esiti delle verifiche saranno oggetto di contraddittorio, nelle forme di legge, tra le parti.

Nei casi di inadempienza dell'azienda agli obblighi derivanti dal presente provvedimento impositivo, sono comminate dall'Amministrazione le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

a. mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento al personale adibito alla guida dei veicoli, ai veicoli utilizzati ed al loro specifico impiego nel servizio. Rientrano in tale ambito anche le corse effettuate con passeggeri in piedi, qualora non espressamente autorizzate.

Ciascuna infrazione rilevata sarà sanzionata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00;

b. mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità dei servizi, in termini di:

- regolarità e puntualità, quali definite nell'Allegato C,
- informazioni all'utenza e trasparenza,

- accessibilità commerciale,
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico
- pulizia e confort dei mezzi,
- corretta applicazione delle tariffe predeterminate all'Amministrazione

Specificamente:

- i ritardi nelle partenze dal capolinea superiori a 30 minuti sono sanzionati con € 500,00, se non derivanti da comprovate cause di forza maggiore,
- la mancata effettuazione di ogni corsa prevista nel programma di esercizio è sanzionata con Euro 1.500,00, se l'omissione non deriva da cause di forza maggiore debitamente comprovate,
- il mancato approntamento dei mezzi aggiuntivi occorrenti per il trasporto dell'utenza scolastica titolare di abbonamento con € 1.000,00 per ciascuna corsa di riferimento;
- le restanti infrazioni saranno sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di Euro 1.500,00.

Gli importi delle penali comminate, previo contraddittorio tra le parti, verranno detratti dagli importi delle erogazioni da effettuarsi.

- Art. 7** Con provvedimento successivo si provvederà ad assumere il correlato impegno di spesa a carico del bilancio regionale, capitolo 476521, sugli esercizi finanziari di competenza.
- Art. 8** Resta impregiudicata la facoltà dell'Azienda di ricorrere nelle forme e termini di legge avverso le determinazioni adottate con il presente provvedimento.
- Art. 9** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 in GURS n. 34 del 19 agosto 2014 e ss. mm. e ii., sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Il Funzionario Direttivo
f.to Ing. Massimo Cedolia

Il Dirigente ad interim del Servizio 1
arch. Carmelo Ricciardo

Il Dirigente Generale
arch. Salvatore Lizzio